



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.1 DEL 09/01/2014

OGGETTO: PROPOSIZIONE DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1428 DEL 30/05/2013 - COMUNE DI GOLASECCA/FARI IMMOBILIARE SRL.

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **gennaio** alle ore **otto** e minuti **quaranta** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Reggio Maria Maddalena - Sindaco	Sì
2. Poli Roberto - Vice Sindaco	Sì
3. Pellizzaro Edi Maria - Assessore	Sì
4. Mordente Marcello - Assessore	Sì
5. Andolfato Umberto - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Reggio Maria Maddalena** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Proposizione di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1428 del 30-05-2013 - Comune di Golasecca c/FARI Immobiliare SRL

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con ordinanza n. 34/2011 del 12.09.2011 prot. 6299 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico si è provveduto ad ingiungere la rimozione delle difformità delle costruzioni ed il ripristino delle stesse in conformità al progetto assentito con il Permesso di Costruire n. 10/2007 e Denuncia di Inizio Attività n. 31/2008 in variante, relativamente ai fabbricati identificati come Blocchi 11-12-13;

- che con provvedimento di convalida ordinanza n. 34/2011 del 29.03.2012 prot. 2067 si è dato atto dell'esclusione dall'ordinanza stessa delle ragioni riguardanti le difformità dei sottotetti rispetto al progetto assentito con il Permesso di Costruire n. 10/2007 e D.I.A. in variante mentre è stato confermato, come motivazione di sostegno dell'ordinanza, che i fabbricati sono stati realizzati in posizione planimetrica notevolmente diversa rispetto a quella assentita, che, in quanto ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, esse si configurano come variazioni essenziali;

- che la Società Fari Immobiliare ha proposto ricorso con motivi aggiunti avanti al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia per l'annullamento della citata ordinanza n. 34/2011;

- che il T.A.R. Regione Lombardia, con sentenza n. 1428 del 30.05.2013, ha:
- dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile il ricorso introduttivo;
 - dichiarato improcedibile il primo atto di motivi aggiunti;
 - dichiarato inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti;
 - accolto il terzo atto di motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la convalida con essi impugnata;
 - dichiarato inammissibili i motivi aggiunti depositati l'11 giugno 2012, stante l'annullamento del provvedimento di convalida già conseguito con l'accoglimento del terzo atto di motivi aggiunti.

CONSIDERATO che è necessario difendere le ragioni dell'Ente nell'instauranda fase di secondo grado del giudizio;

CONSTATATO che, a seguito di attenta valutazione sulla fondatezza dell'azione, è necessario che il Comune chiarisca la propria posizione in merito alle contestazioni emerse nel dispositivo della citata sentenza TAR circa il terzo atto dei motivi aggiunti;

RITENUTO, nell'interesse dell'Amministrazione, di costituirsi in giudizio avverso la sentenza TAR Lombardia n. 1428 in data 30.05.2013, da parte del Comune di Golasecca nei confronti della Società Fari Immobiliare S.r.l.;

RITENUTO che l'incarico di assistenza legale, pur concretizzandosi con il conferimento della procura alle liti, deve essere formalizzato -come per tutti i contratti in cui è parte una pubblica amministrazione- in un contratto scritto che disciplina i diritti e gli obblighi scaturenti dal mandato;

DATO ATTO che, al fine di rispettare il punto 18 del principio contabile n. 2 -sezione "debiti fuori bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, secondo cui in occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale (esempio incarichi di assistenza legale) l'Ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente,

l'ammontare del compenso, al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto, è stato previsto l'obbligo di determinare preventivamente il compenso complessivo spettante al professionista, sottoscrivendo un disciplinare di incarico ed assumendo l'impegno contabile sul bilancio dell'esercizio di riferimento, adottando così un sistema organizzativo in grado di evitare il formarsi di passività pregresse o debiti occulti in relazione alle spese legali;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il quale:

- ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico (comma 1);
- ha abrogato tutte le disposizioni che per la determinazione del compenso rinviano alle tariffe vigenti, i cui effetti sono fatti salvi fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di determinazione dei parametri (commi 3 e 5);
- ha previsto che con decreto ministeriale vengano approvati i parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale (comma 2);
- ha previsto che il compenso venga determinato tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, con obbligo del professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico (comma 4);
- ha previsto l'obbligo in capo al professionista di rendere nota la misura del compenso con un preventivo di massima (comma 4);

RITENUTO opportuno conformarsi al recente dato normativo, al fine di ridurre la spesa per assistenza legale ed adottare un sistema organizzativo che consenta di evitare il formarsi di passività pregresse o debiti occulti in relazione alle spese legali;

RITENUTO altresì opportuno affidare la resistenza in giudizio ad un legale, individuando allo scopo lo Studio Legale Losa nella persona dell'Avv. Liberto Losa, con studio in Busto Arsizio via Caprera n. 24, con elezione di domicilio in Corso Vittorio Emanuele II n. 18 in Roma presso il Dott. Gian Marco Grez;

VISTA la nota prot. 7362 del 04.12.2013, con la quale l'Avv. Liberto LOSA, contattato dall'Amministrazione, nel depositare preventivo di massima, comunica che il compenso previsto, per tutto il giudizio di appello alla sentenza n. 1428 del 30.05.2013, emessa dal TAR- Regione Lombardia ammonta ad € 4.700,00 (euro quattromilasettecento), oltre oneri fiscali e spese;

CONSIDERATO che a tale compenso va aggiunta la cifra di euro 600,00, oltre IVA e CPA per le spese sostenute dall'Avv. LOSA per l'elezione di domicilio in Roma;

RITENUTO opportuno, quindi, esaminato il curriculum vitae del professionista, affidare l'incarico all'Avv. Liberto LOSA, con studio in Busto Arsizio via Caprera n. 24, con elezione di domicilio in Corso Vittorio Emanuele II n. 18 in Roma presso il Dott. Gian Marco Grez, in quanto professionista incaricato nel procedimento e contenzioso che ha originato l'attuale ricorso;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19-12-2013, con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28-02-2014;

DATO ATTO che non essendo stato approvato il bilancio di previsione anno 2014, la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

ACCERTATA la competenza della Giunta riguardo all'adozione del presente provvedimento ex art. 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i decreti del Sindaco con i quali venivano individuati i Responsabili delle Aeree e dei Servizi;

VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi individuati, circa la regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2001 n° 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di leg

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di costituirsi in giudizio avverso la sentenza TAR Lombardia n. 1428 in data 30.05.2013 da parte del Comune di Golasecca nei confronti della Società Fari Immobiliare S.r.l. (Consiglio di Stato appello a sentenza del TAR n. 1428 del 30/05/2013);
- 3) Di conferire incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento di costituzione in giudizio avverso la sentenza TAR Lombardia n. 1428 in data 30.05.2013 da parte del Comune di Golasecca nei confronti della Società Fari Immobiliare S.r.l. (Consiglio di Stato appello a sentenza del TAR n. 1428 del 30/05/2013) all'Avv. Liberto LOSA con elezione di domicilio in Corso Vittorio Emanuele II n. 18 in Roma presso il Dott. Gian Marco Grez;
- 4) di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire la procura alle liti al legale nominato;
- 5) di stabilire che il compenso per l'Avv. LOSA viene pattuito per iscritto ed ammonta ad € 4.700,00 a (euro quattromilasettecento virgola zero zero), oltre oneri fiscali e spese;
- 6) di stabilire che il compenso per le spese di domiciliazione in Roma ammontano per l'intero giudizio in Euro 600,00 (euro seicento) oltre IVA e CPA;
- 7) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti di competenza conseguenti al presente atto deliberativo ed a stipulare il disciplinare di incarico, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;
- 8) Con separata e unanime votazione espressa nei termini di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 09/01/2014

OGGETTO: Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato avverso la Sentenza TAR Lombardia n. 1428 in data 30/05/2013 da parte del Comune di Golasecca nei confronti di Fari Immobiliare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA.

Golasecca, lì 8 gennaio 2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dott. Arch. Umberto Andolfato



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 09/01/2014

OGGETTO: Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato avverso la Sentenza TAR Lombardia n. 1428 in data 30/05/2013 da parte del Comune di Golasecca nei confronti di Fari Immobiliare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' FINANZIARIA.

Golasecca, lì 8 gennaio 2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Rag. Roberto Panza

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to : Dott.Arch Maria Maddalena Reggio

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 16/01/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.

Golasecca, lì 16/01/2014

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Golasecca, lì 16/01/2014

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .

Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale

Mondrone Antonietta

Visto:

Golasecca, lì _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 16/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

Borghi Luigia